

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DELL'A.C. REGGIANA LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. MAGALINI GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. MALPELI MICHELE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. BRESCIANI MARCO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. LA ROSA MASSIMILIANO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. ROSSI ANDREA;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. TEDESCHI ANDREA;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. MASTINI GIANFRANCO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL DOTT. TAGLIA FRANCO;**
- **SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALTINIER CRISTIAN;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI INFLITTA AL CALC. BASTRINI ALESSANDRO;**

**SEGUITO GARA ROBUR SIENA/REGGIANA DEL 3.6.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 246/DIV del 4.6.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Reggiana di Reggio Emilia così dispone:

- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Magalini Giuseppe nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Malpeli Michele nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Bresciani Marco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. La Rosa Massimiliano nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Rossi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Tedeschi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Mastini Gianfranco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al calc. Altinier Cristian a 6 giornate effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE SANTINI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Santini Claudio riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE BULEVARDI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bulevardi Danilo riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA ROBUR SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena S.p.A. di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 26 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini